

OPINIONE SCRITTA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE

L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Gian Luigi Gatta, nato a Milano l'8.2.1975 (C.F. GTTGLG75B08F205Y), ai sensi dell'art. 4 *ter* delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con il presente atto intende proporre una propria opinione scritta, in qualità di *amicus curiae*,

NEL GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

introdotto con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze (di seguito, TdS), iscritta al n. 69 del Registro delle Ordinanze di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, e pubblicata nella G.U. n. 18 del 6.5.2026, Serie Speciale, con cui il predetto organo giudicante sospendeva il giudizio e disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147 c.p. e 47-*ter*, c. 1-*ter* o.p. nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, c. 3, 117, c. 1 in relazione all'art. 3 CEDU, 2 e 25, c. 2 Cost.

* * *

1. Sulla legittimazione della AIPDP

L'[AIPDP](#) è l'associazione maggiormente rappresentativa dei professori di diritto penale; aderisce ai principi della democrazia costituzionale, informando la sua attività ai valori del pluralismo culturale e scientifico, sollecitando la discussione su temi attinenti al diritto penale, favorendo l'espressione e la circolazione di orientamenti su questioni di particolare attualità e importanza per la giustizia penale (art. 1 Statuto) e promuovendo ogni attività opportuna per il perseguimento di tali finalità (art. 2 Statuto). L'AIPDP rivolge la sua attenzione a fondamentali questioni del diritto penale nell'ottica di promuoverne la conformità ai principi costituzionali. In questa prospettiva l'AIPDP ha già presentato diversi *amici curiae* ed è stata ammessa a partecipare a giudizi incidentali di legittimità (v. sent. Corte cost. nn. 77/2023, 138/2024, 203/2024, 52/2025, 10/2026).

2. Sull'ammissibilità

Non paiono esservi dubbi, innanzi tutto, sulla **rilevanza** delle questioni prospettate: il TdS è chiamato a fare applicazione delle norme censurate in un procedimento in cui il richiedente invoca la sospensione dell'esecuzione di una pena detentiva, o la sua esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare c.d. in surrog, in ragione della **intollerabilità delle condizioni di detenzione** cui è sottoposto.

L'ordinanza correttamente sottolinea, inoltre: da un lato, **l'impossibilità di procedere autonomamente a una interpretazione dell'art. 147 c.p. conforme** ai parametri che si assumono violati, in ragione della tassatività del catalogo delle ipotesi contemplate dalla disposizione censurata; dall'altro, **l'insussistenza di rimedi alternativi** per il detenuto, che non può accedere né a misure alternative alla detenzione, né ad altri benefici penitenziari.

Quanto al *vulnus* lamentato dal rimettente e alla sua coerenza con l'addizione richiesta alla Corte costituzionale, occorre precisare che l'ordinanza di remissione – pur non ignorando il problema generale del sovraffollamento carcerario e le inevitabili ripercussioni che esso ha sulle condizioni di detenzione – si fa carico di **una istanza diversa e più circoscritta**: quella delle «complessive **condizioni di vita detentiva** (afferenti la salubrità delle camere di pernottamento e degli spazi comuni) assolutamente intollerabili» del singolo detenuto, nonché dell'inefficacia dei **rimedi individuali** previsti dalla legge per farvi fronte.

Pertanto, l'addizione richiesta alla Corte **non ha una portata sistematica**, né si pone quale rimedio organico per la risoluzione di un problema strutturale dell'ordinamento (*i.e.* il sovraffollamento carcerario), costituendo bensì una risposta circoscritta e specifica all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali del **singolo detenuto** che si trovi a scontare una pena in condizioni contrarie al senso di umanità (§3.1), qualora anche gli strumenti di cui all'art. 35-*bis* o.p., come nel caso di specie, si siano rivelati inefficaci (§3.2). Il “rimedio estremo” individuato dal rimettente nell'introduzione di un'ulteriore ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena *ex art. 147 c.p.*, anche nelle forme della detenzione domiciliare *ex art. 47 ter, c. 1-ter o.p.*, costituisce in questo senso una **soluzione costituzionalmente adeguata**, che orienta l'intervento correttivo della Corte costituzionale e lo colloca **entro un perimetro circoscritto e definito**, segnato da grandezze già presenti nel sistema normativo nazionale e sovranazionale e da punti di riferimento univoci (§5).

3. Nel merito

3.1. Sull'individuazione dei precisi contorni del *vulnus* lamentato dal rimettente

La contrarietà ai principi costituzionali delle condizioni di detenzione del richiedente, intollerabili e indegne di un Paese civile, emerge con tutta evidenza dalla disarmante descrizione dell'ordinanza di remissione e non richiede che vi si indugi oltre. Quel che conviene ulteriormente sottolineare è che le lamentate condizioni inumane e lesive della dignità del detenuto **non discendono direttamente dal sovraffollamento**, che pure affligge la struttura penitenziaria in cui è ristretto l'istante, **bensì dalle gravi carenze strutturali dell'istituto di pena e dall'insalubrità degli spazi detentivi**. Questi fattori, diversi e indipendenti dal sovraffollamento carcerario, sono da soli in grado di determinare una grave lesione della dignità della persona detenuta, comportando l'esecuzione di una pena contraria al senso di umanità.

Pertanto, l'addizione richiesta alla Corte si riferisce alla sola ipotesi in cui la **lesione della dignità** del singolo detenuto **derivi dal mancato rispetto dei parametri minimi di sicurezza, salubrità e igiene negli spazi detentivi**. Ad una tale condizione **non può porsi efficace rimedio tramite gli strumenti vigenti; di qui la necessità dell'introduzione di un “rimedio estremo”**, che il giudice *a quo* identifica in una ulteriore ipotesi di rinvio facoltativo *ex art. 147 c.p.*, con eventuale esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare.

Quanto alla concreta identificazione delle condizioni di **radicale e persistente invivibilità degli spazi detentivi**, che giustificano l'attivazione del rimedio richiesto alla Corte – individuate nel mancato rispetto dei parametri minimi di sicurezza, salubrità e igiene – occorre sottolineare che esse sono ricavabili dalla **giurisprudenza della C.Edu sull'art. 3 CEDU**, che offre una casistica nutrita in cui la violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti deriva da severi *deficit* delle strutture penitenziarie, tanto sul piano edilizio quanto su quello igienico-sanitario.

Ai fini dell'attivazione del “rimedio estremo”, inoltre, gli **indici sintomatici** ricavabili dalla giurisprudenza di Strasburgo non rileverebbero di per sé e isolatamente: in coerenza con la funzione

di *ultima ratio* della nuova misura, **spetterebbe al giudice valutare la gravità complessiva di quegli indici**, tenendo conto del **grado di intensità di ciascuno**, della **loro reciproca combinazione nel caso concreto** e della **possibilità di porvi rimedio celermente**, al fine di accertare se le condizioni detentive raggiungano la soglia di lesione della dignità della persona.

In particolare, in accordo con la giurisprudenza della C.Edu, potrebbero rilevare quali fattori che contribuiscono a determinare condizioni di detenzione lesive della dignità:

1) gravi carenze strutturali dell'istituto penitenziario, quali: deterioramento della struttura (*Payet c. Francia*, 20 gennaio 2011, ric. [19606/2008](#), §83; *Lukošin c. Lituania*, 18 gennaio 2022, ric. [25059/2020](#), §11); inadeguatezza delle condizioni termiche delle celle, dovuta ad assenza di riscaldamento nei mesi invernali o alla presenza di temperature eccessive durante la stagione estiva (*Peers c. Grecia*, 19 aprile 2001, ric. [28524/1995](#), §75; *Starokadomskiy c. Russia*, 31 luglio 2008, ric. [42239/2002](#), §45); inadeguatezza dell'illuminazione delle celle, derivante dall'oscuramento delle finestre, che costringe a vivere esclusivamente con luce artificiale anche in pieno giorno (*Grigoryevskikh c. Russia*; 9 aprile 2009, ric. [22/2003](#), §64; *Novolelov c. Russia*, 2 giugno 2005, ric. [66460/2001](#), §44); mancanza o insufficienza di luce naturale (*Peers c. Grecia*, cit., §§70-72; *Grande Camera, Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia*, 23 febbraio 2016, ric. [11138/2010](#), §§180-182); mancanza o insufficienza di luce elettrica (*Shkurenko e altri c. Ucraina*, 6 luglio 2023, ric. [44327/21](#)); inadeguatezza della ventilazione delle celle (*Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia*, cit., §§180-182; *Vlasov c. Russia*, 12 giugno 2008, ric. [78146/2001](#), §83).

2) insalubrità degli spazi detentivi, come nel caso di presenza di parassiti o animali nocivi (*Kalashnikov c. Russia*, 15 luglio 2002, ric. n. [47095/1999](#), §98; *Drăgună e altri c. Russia*, 21 maggio 2015, ric. [864/2013](#)); assenza di docce o accesso insufficiente alle stesse (*Ananyev e altri c. Russia*, cit., §§165-166; *Shkurenko e altri c. Ucraina*, cit.); assenza di acqua calda o accesso limitato e insufficiente alla stessa (*Shkurenko e altri c. Ucraina*, cit.); servizi igienici non completamente separati da pareti divisorie, con conseguente mancanza di privacy (*J.M.B. e altri c. Francia*, 30 gennaio 2020, ric. [9671/2015](#); *Ananyev e altri c. Russia*, 10 gennaio 2012, ric. nn. [42525/2007](#) e [60800/2008](#), §§165-166; *Peers c. Grecia*, cit.; *Kalashnikov c. Russia*, 15 luglio 2002, ric. [47095/1999](#), §101; *Novolelov c. Russia*, cit., §45).

Tali situazioni di fatto, oltre che risultare dall'**attività istruttoria del magistrato di sorveglianza**, ben possono emergere – come evidenziato in relazione al caso di specie nell'ordinanza di rimessione – anche dai **verbali delle visite semestrali** negli istituti penitenziari, **disposte ai sensi dell'art. 11 c. 13 o.p. dal Direttore generale dell'azienda sanitaria** “allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, (...) le condizioni igienico-sanitarie degli istituti”.

3.2. Sull'ineffettività dei rimedi esistenti

Occorre ora mettere ulteriormente a fuoco il problema dell'**ineffettività dei rimedi esistenti** al fine di **giustificare il ricorso a un “rimedio estremo”, di chiusura**, come quello oggetto del *petitum* del rimettente. Nell'ordinanza si dà ampiamente conto di come il c.d. **rimedio preventivo di cui all'art. 35-bis o.p.** si sia dimostrato nel caso di specie del tutto ineffettivo, non avendo garantito all'istante adeguata tutela. Senza qui poter compiutamente ripercorrere il lungo *iter* procedurale che ha caratterizzato l'odierna vicenda, basti rilevare:

- che un primo reclamo *ex art. 35-bis o.p.* in relazione alle condizioni detentive disumane sofferte nel carcere di Sollicciano e una prima richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 147 c.p. (onde ottenere la detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter comma 1-ter o.p.) sono state respinte;
- che la ragione della ritenuta manifesta infondatezza dalla questione risiedeva, secondo il TdS, nel **mancato esaurimento del rimedio preventivo di cui all'art. 35-bis o.p.**,

comprensivo della procedura di c.d. ottemperanza;

- che il detenuto ricorreva per cassazione avverso tale provvedimento e che, in quella sede, la decisione del TdS veniva integralmente confermata, ribadendosi che il rinvio dell'esecuzione potrebbe essere correttamente invocato quale **“rimedio estremo” solo all’esito dell’intero iter procedurale previsto all’art. 35-bis o.p., laddove l’autorità penitenziaria sia rimasta inerte;**
- che nel frattempo l’istanza relativa alle condizioni di detenzione veniva accolta in sede di reclamo dal TdS, che **ordinava all’amministrazione penitenziaria una serie di interventi atti a porre fine alla violazione lamentata, assegnandole un termine di 80 giorni** per la predisposizione del piano attuativo funzionale ad ottemperare alle prescrizioni ingiunte, fissando udienza per la verifica degli adempimenti;
- che, ciò nonostante, il reclamante **non ha ottenuto la rimozione del grave pregiudizio** costituito dalle condizioni inumane di detenzione, **essendo l’amministrazione rimasta oggettivamente inadempiente;** più in particolare, l’ordinanza dà conto di come i tempi per poter eseguire presso il carcere di Sollicciano i lavori necessari, assai onerosi, siano stati stimati in ben 55 mesi (così la relazione del Direttore generale DAP del 4 dicembre 2025), rendendo all’evidenza **del tutto inutile la nomina di un commissario ad acta**, così come previsto a chiusura del sistema dallo stesso art. 35-bis o.p.

La vicenda concreta appena ripercorsa dimostra plasticamente come **il rimedio ex art. 35-bis o.p. risulti incapace di fornire un’effettiva tutela allo specifico *vulnus* lamentato nell’ordinanza di remissione:** la detenzione inumana derivante dal mancato rispetto dei parametri minimi di sicurezza, salubrità e igiene negli spazi detentivi.

L’inerzia dell’amministrazione penitenziaria, infatti, costringe il detenuto – che pure si sia visto riconoscere dall’autorità giudiziaria un grave pregiudizio dei propri diritti fondamentali – **a subire, *sine die*, condizioni di detenzione inumana.**

Ciò avviene anche quando il magistrato di sorveglianza abbia ordinato invano specifici interventi volti a rimuovere le cause della detenzione inumana, così **svuotando di significato la fondamentale attività di controllo giurisdizionale** che l’autorità giudiziaria svolge sugli atti dell’Amministrazione. Un’attività che la Consulta ha in più occasioni ritenuto **costituzionalmente garantita** con riferimento all’assicurazione dei diritti dei detenuti, affermando, correlativamente, che **alle decisioni del magistrato di sorveglianza debba essere data concreta applicazione** e che esse **non possano essere private di effetti pratici** (si veda, *ex multis*, sent. 135 del 2013).

È appena il caso di osservare, inoltre, che l’assenza di un rimedio interno effettivo è, nella CEDU, **un autonomo parametro (art. 13)** sulla base del quale valutare l’operato degli Stati parte. Più in particolare, il concetto di effettività dei rimedi interni, che nella consolidata giurisprudenza della Corte EDU va apprezzato con riferimento alla singola doglianza e in concreto, si articola nella giurisprudenza della Corte europea nei criteri:

- di **accessibilità**, quale possibilità concreta per il singolo di adire e utilizzare lo strumento;
- di **adeguatezza**, quale capacità dello strumento di fornire adeguata tutela (*Kudla c. Polonia*, 26 ottobre 2000, ric. [30210/96](#), §158);
- di **sollecitudine** della tutela apprestata (*Çelik e Imret c. Turchia*, 26 gennaio 2005, ric. [44093/98](#), §59).

In altri termini, l’effettività implica che il rimedio interno risulti idoneo in concreto a soddisfare celermente le violazioni in essere e che l’autorità adita abbia il potere di decidere nel merito e di adottare un provvedimento giuridicamente vincolante per l’Amministrazione penitenziaria (*Neshkov e altri c. Bulgaria*, 27 gennaio 2015, ric. [36925/10](#), [21487/12](#), [72893/12](#), §§183 e 282-283).

Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, ad essere lamentate siano condizioni detentive inumane, **il criterio della sollecita tutela diviene dirimente** venendo in questione la salvaguardia della stessa dignità della persona detenuta. È del tutto evidente – con riferimento al *vulnus* prospettato

dal ricorrente – che **tanto la sollecitudine, quanto la stessa adeguatezza** del rimedio *ex art. 35-bis o.p.* si rivelino **estremamente problematiche**. Di qui la **necessità di individuare un “rimedio estremo”, che presenti tali irrinunciabili caratteristiche**.

Non sfugga, infine, il **peculiare iter procedurale seguito dal giudice a quo** che solleva questione di legittimità costituzionale, con l’avallo della Cassazione, solo all’esito dell’intero *iter* procedurale previsto all’art. 35-*bis* o.p., laddove l’Amministrazione penitenziaria sia rimasta inerte. Lo schema, in tutto simile a quello che caratterizza la **sussidiarietà** dell’intervento della C.Edu, è funzionale a dimostrare l’inefficacia del rimedio – anche al di là della singola vicenda concreta, che sola basterebbe, con tutta evidenza, per ottenere una condanna da parte della Corte di Strasburgo – prima di rivolgersi al giudice delle leggi. In questo senso, **la questione di legittimità costituzionale costituisce per il giudice di sorveglianza l’ultima chance di ottenere un rimedio interno effettivo**, che per di più avrebbe **efficacia erga omnes**.

4. Sulla fuoriuscita dal circuito carcerario come approdo ineludibile e sull’ineffettività del trasferimento

Quanto all’individuazione del **“rimedio estremo”** da predisporre laddove gli altri rimedi si rivelino impraticabili e/o ineffettivi, è opportuno che la soluzione si orienti su uno strumento in grado di garantire la **immediata fuoriuscita** del detenuto dal circuito carcerario.

Sul punto vale la pena rimarcare che la soluzione **non può rinvenirsi nel trasferimento** del detenuto: tale misura infatti **difetta del carattere di generalità necessario ad un rimedio di chiusura**, essendo per sua natura subordinata a condizioni stringenti. Il trasferimento, infatti, è soluzione praticabile solo nelle ipotesi, infrequenti, in cui non vada a discapito di altri diritti fondamentali, quali il **diritto alle relazioni familiari o al trattamento rieducativo**, che potrebbero essere compromessi se il detenuto fosse collocato in un carcere lontano dalla famiglia o qualora lo spostamento causasse l’interruzione del percorso di recupero, fondato su attività lavorative o formative intraprese nel precedente istituto (cfr. art. 42 o.p.). Si noti inoltre che, sebbene il magistrato di sorveglianza abbia già oggi il potere di ordinare all’amministrazione penitenziaria, in forza dell’art. 35-*bis* o.p., il **trasferimento** del detenuto – praticabile, lo ripetiamo, nel rispetto del principio di territorialità e alle stringenti condizioni di cui si è detto – **esso è sempre concretamente disposto dall’amministrazione penitenziaria**. Di talché, **non può strutturalmente configurarsi come rimedio di chiusura per reagire all’inerzia della stessa**. In altri termini, il trasferimento, pur se ordinato dal magistrato di sorveglianza, dipende da un *facere* dell’amministrazione penitenziaria e rischia di rimanere ineseguito tutte le volte in cui, in un sistema penitenziario afflitto da strutturali e gravi condizioni di sovraffollamento, non risulti possibile.

D’altra parte, che l’ordinamento debba garantire una ‘via d’uscita’ dal carcere quando i rimedi interni non siano in grado di tutelare la dignità umana è conclusione cui si è pervenuti nell’**ordinamento francese** a seguito di una sentenza della C.Edu (sent. 30 gennaio 2020, J.M.B. e altri c. Francia, ric. [9671/15](#)) e di due sentenze del **Conseil constitutionnel** (sent. n. 2020-858/859, relativa alla condizione dei detenuti in custodia cautelare e sent. n. 202189 relativa alla condizione dei detenuti in esecuzione pena). A seguito di ciò il legislatore ha introdotto uno strumento, suggestivamente denominato ***recours en dignité*** (previsto nell’art. 803-8 c.p.p.), che attribuisce al giudice il potere di ordinare la scarcerazione dell’imputato o l’applicazione di una misura alternativa al condannato, qualora i rimedi interni, trasferimento compreso, risultino impraticabili.

5. Sulla fisionomia del “rimedio estremo”

5.1. L’apprezzabile prudenza e flessibilità della soluzione auspicata

La scelta del giudice *a quo* di sollecitare una pronuncia additiva sugli artt. 147 c.p. e 47-*ter* c. 1-*ter* o.p. appare senz’altro condivisibile. **L’art. 147 c.p.** – proprio in quanto delinea un istituto

espressivo del principio del divieto di pene consistenti in trattamenti contrari al senso di umanità – **si candida naturalmente a rivestire il ruolo di strumento di chiusura di sistema** e a costituire quel preciso punto di riferimento in grado di rimediare alla detenzione inumana della singola persona richiedente, indipendentemente da considerazioni sistematiche.

Com'è noto, infatti, il **rinvio facoltativo** ex art. 147 c.p. permette al TdS – alla luce di un attento vaglio sulla **residua pericolosità**, che può in ipotesi portare anche a rigettare l'istanza – di rinviare l'esecuzione della pena, favorendo la fuoriuscita seppure temporanea del condannato dal carcere, ovvero, in caso di pericolosità residua, di applicare in suo luogo la c.d. detenzione domiciliare “in surroga”.

Trattasi di soluzione, peraltro, animata da ragionevole prudenza. Sebbene la natura inderogabile dei diritti lesi potrebbe astrattamente giustificare il ricorso al differimento **obbligatorio** ex art. 146 c.p., la scelta di optare per il rinvio **facoltativo** consente al giudice di **tenere in considerazione le esigenze di sicurezza collettiva**, dal momento che la misura non potrà essere adottata, secondo quanto prescritto nel c. 4 della disposizione, “se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti”.

La soluzione proposta si caratterizza poi per **estrema flessibilità**, offrendo al giudice un **ventaglio di rimedi** tra i quali scegliere al fine di meglio rispondere alle esigenze del caso concreto: egli, infatti, potrà optare per il mero rinvio della pena oppure per la detenzione domiciliare, qualora rilevi una pericolosità residua che possa essere contenuta attraverso tale misura, eventualmente associata al controllo elettronico.

La flessibilità riguarda anche la **necessaria temporaneità del rimedio**: per la detenzione domiciliare “in surroga” l'apposizione di un termine è prevista dall'art. 47-ter c. 1-ter, mentre per il rinvio dell'esecuzione della pena la temporaneità si ricava, per omogeneità di sistema, dai numeri 1 e 3 dell'art. 147 c.p., come confermato dalla Corte nella sent. 66 del 2026. La **durata** del “rimedio estremo” potrebbe essere stabilita dal giudice – ed eventualmente rivalutata – sulla base di una ragionevole prognosi, vuoi della risoluzione dei problemi che determinano in concreto le condizioni di invivibilità della struttura detentiva, vuoi della possibilità di un trasferimento compatibile con il rispetto dei diritti del detenuto.

5.2. Una possibile soluzione alternativa

In alternativa alla soluzione prospettata dal giudice *a quo*, la Corte potrebbe **trarre spunto dalla sentenza n. 99 del 2019 intervenendo esclusivamente sull'art. 47-ter c. 1-ter o.p.** In quell'occasione, la Consulta estese la detenzione domiciliare “in surroga” ai casi di grave infermità psichica sopravvenuta, riconoscendo in tale misura lo strumento più duttile per contemperare un'esecuzione rispettosa dei diritti fondamentali con esigenze di sicurezza pubblica. Un simile intervento, riferito alle condizioni oggetto dell'odierna questione, permetterebbe al giudice di evitare una esecuzione irrispettosa della dignità del detenuto, garantendo al contempo l'effettività dell'espiazione della pena. Una tale soluzione presenterebbe infatti l'indubbio vantaggio di consentire al detenuto di **continuare l'esecuzione della pena**, anziché vedersela meramente sospesa, e di dare continuità altresì al trattamento rieducativo. Per contro, non può tacersi che tale opzione penalizzerebbe quanti non dispongano di un domicilio idoneo, nei frequenti casi in cui non sia possibile, da parte dell'Amministrazione, individuare soluzioni abitative, anche comunitarie.

Ci permettiamo infine di osservare come sarebbe insoddisfacente una pronuncia che si limitasse a un mero **monito** al Parlamento, e nemmeno sarebbe risolutiva una **declaratoria di incostituzionalità differita**, in attesa di un intervento del legislatore. Entrambe le soluzioni si tradurrebbero, infatti, in un intollerabile ulteriore differimento della tutela di diritti fondamentali di persone che, come il detenuto a Sollicciano, sono private dallo Stato della libertà personale e che sarebbero costrette a continuare a subire un trattamento inumano nell'incerta attesa di un futuro intervento del legislatore.

Per questi motivi, l'AIPDP confida che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale, in riferimento ai parametri evocati dal rimettente, degli artt. 147 c.p. e 47-ter, c. 1-ter o.p. *nella parte in cui non prevedono l'ipotesi di rinvio facoltativo, per un tempo determinato, dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità determinate da gravi carenze strutturali dell'istituto di pena e dall'insalubrità degli spazi detentivi, previo inutile esperimento del rimedio di cui all'art. 35-bis o.p.*

Con osservanza,

Il Presidente
Prof. Gian Luigi Gatta

Roma, 22 maggio 2026